



# COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

COPIA

**DETERMINA DEL 7° SETTORE**  
**SUAP – Commercio - Sport Turismo e Spettacolo –**  
**Pubblica Istruzione**  
**N. 31 / 7° SETTORE Del 11-09-2020**

**REG. GEN. N. 363**

**OGGETTO: AVVISO PUBBLICO "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE, TRAMITE CONVENZIONE, DELL'IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE COPERTO 23 MAGGIO 1992" SITO IN ROSOLINI C.DA RISTALLO MASICUGNO. REVOCA IN AUTOTUTELA**

## **IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

### **PREMESSO**

1. che il Comune di Rosolini è titolare di diversi impianti sportivi, la cui gestione è onerosa a causa degli oneri di gestione e delle manutenzioni ordinarie e straordinarie;
2. che tra gli impianti sportivi di proprietà del Comune di Rosolini si annovera il campo polivalente coperto denominato "23 Maggio 1992" sito in Rosolini c.da Ristallo Masicugno;
3. con delibera di Giunta Comunale n. 100 del 28.04.2011 veniva approvato il progetto denominato "Io Gioco Legale" PON – Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo - Convergenza 2007/2013, Obiettivo 2.8 " Diffondere la cultura della Legalità" che la gestione prevista era regolamentata dal disciplinare in esso contenuto;
4. che con decorrenza dal 5/03/2018 l'impianto sportivo campo polivalente coperto denominato "23 Maggio 1992" è stato dato in concessione all'Associazione "Polisportiva Rosolini 2000 ASD", giusta convenzione n. 15 del 17 Maggio 2018;
5. che successivamente con nota del 20. 05.2019 Prot Gen n. 14292 il sig. Santocono Enrico in qualità di presidente dell'associazione "Polisportiva Rosolini 2000 ASD" comunicava la rinuncia alla summenzionata convenzione n. 15/2018;
6. che in effetti in data 27/05/2019 veniva redatto il "verbale di consegna chiavi con il quale l'immobile summenzionato veniva restituito nella materiale disponibilità dell'Ente, nella persona del Responsabile pro tempore del I Settore "Sport" Agostino Bonomo;

**VISTO** l'avviso pubblico del 11/10/2019 per la Manifestazione di interesse per la gestione in concessione, tramite convenzione, dell'impianto sportivo polivalente coperto "23 Maggio 1992" sito in Rosolini c.da Ristallo Masicugno" con scadenza prevista in data 20 Ottobre 2019.

### **RISCONTRATO:**

- che entro i termini fissati, è pervenuta n. 1 manifestazione d'interesse a partecipare alla procedura summenzionata per l'affidamento, tramite convenzione, dell'impianto sportivo polivalente coperto "23 Maggio 1992" sito in Rosolini c.da Ristallo Masicugno";
- che in data 25 Ottobre 2019 il territorio di Rosolini veniva interessato da rovesci e temporali di forte entità, caratterizzati da persistenza ed accompagnati da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento che causavano lo svellimento dell'intera copertura della tensostruttura sportiva con danneggiamento dell'impianto elettrico, della pavimentazione di

gioco e degli infissi del Campo Polivalente coperto denominato “23 maggio 1992” di c.da Rizzarelli;

**VISTA** la relazione del responsabile del VI Settore Geometra Salvatore Speranza dalla quale risulta che per il ripristino del Campo Polivalente summenzionato necessitano risorse ammontanti presuntivamente ad euro 200.000,00;

**CONSIDERATO** che il Comune di Rosolini si trova in dissesto e non può disporre delle somme necessarie al ripristino della struttura, salvo il ricorso a specifici finanziamenti correlati all’evento calamitoso in oggetto che allo stato non si sono concretizzati;

che, parimenti, non può essere richiesto a eventuali affidatari della struttura di sostenere economicamente i costi di un intervento straordinario della portata economica sopra indicata;

**RAVVISATA** l’opportunità e l’urgenza di provvedere in merito, anche e soprattutto al fine di scongiurare evidenti pericoli per la pubblica incolumità, che in concreto potrebbero realizzarsi dall’affidamento ai privati della struttura nelle condizioni in cui trovasi;

**TENUTO CONTO** che il presente procedimento si trova in una fase iniziale e che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell’adottando provvedimento di annullamento in autotutela;

**VISTO** l’art 21 quinquies della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 che consente “ per una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge”

**DATO ATTO** altresì, in particolare, che il Consiglio di Stato ha più volte affermato ( ex multis Consiglio di Stato 6 Maggio 2013 n. 2418 2013 ) che “L’amministrazione è notoriamente titolare del potere, riconosciuto dall’art 21 quinquies legge 7 Agosto 1990 n. 241, di revocare per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, un proprio atto amministrativo. Con riguardo alle procedure ad evidenza pubblica è quindi legittimo il provvedimento di revoca di una gara d’appalto, disposta in una fase non ancora definita della procedura concorsuale, ancora prima di consolidarsi delle posizioni delle parti e quando il contratto non è stato ancora concluso...”

**RILEVATO** che:

- l’Ente ha il potere di esercitare in autotutela la revoca di ogni atto amministrativo relativo alla procedura di manifestazione di interesse ove vi sia un interesse pubblico, come ricorre nella fattispecie di cui trattasi;
- l’adozione di un provvedimento in autotutela rappresenta un potere/dovere in capo alla stazione appaltante, che può essere esercitato in qualunque fase della procedura ad evidenza pubblica anche in presenza di fatti nuovi;

**RITENUTO** pertanto necessario e opportuno procedere alla revoca in via di autotutela della procedura in oggetto e di tutti gli atti conseguenti, ai sensi e per gli effetti dell’art 21 quinquies della Legge 241/1990 e ss.mm.ii

**VISTI:**

la legge 7.08.1990 n. 241;

il D Lgs 50/2016 e ss. mm. Ii;

lo Statuto Comunale;

il Regolamento di Contabilità;

l’ordinamento degli Enti Locali vigente in Sicilia

## **DETERMINA**

Ai sensi e per gli effetti dell’art 21 quinquies della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 per le motivazioni di fatto e di diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo

- a) di procedere alla revoca in autotutela dell’Avviso Pubblico “Manifestazione di interesse per la gestione in concessione, tramite convenzione, dell’impianto sportivo polivalente coperto “23 Maggio 1992” sito in Rosolini c.da Ristallo Masicugno”;
- b) di provvedere alla pubblicazione dello stesso atto di revoca all’Albo Pretorio del Comune di Rosolini

- c) di dare atto che la presente determinazione non comporta nessun onere a carico del bilancio comunale.

Il Funzionario Responsabile

F.to BONOMO AGOSTINO

## **ESTREMI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

(Art. 47 comma 1° Legge giugno 1990 n° 142)

Si attesta che la presente determinazione n. 31 / 7° SETTORE del 11-09-2020 Reg. Gen. n. 363 è stata pubblicata all'albo pretorio dell'ente per giorni 15 (quindici) consecutivi con decorrenza dal 11-09-20

**IL MESSO**

F.to

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to